



CAMBIO DI SESSO ALL'ANAGRAFE: NON SERVE L'INTERVENTO CHIRURGICO

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

1 LA QUESTIONE

2 PER CAMBIARE SESSO ALL'ANAGRAFE BISOGNA OPERARSI?

3 L'INTERVENTO CHIRURGICO NON È UN PASSAGGIO OBBLIGATORIO

4 LA SENTENZA

5 PER OPERARSI SERVE ANCORA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE?

6 CONCLUSIONI

1 LA QUESTIONE

Una giovane persona, nata anagraficamente di sesso femminile, si rivolge al Tribunale chiedendo:

- **la rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile;**
- **il cambiamento del nome;**
- **l'autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.**

La documentazione prodotta attestava una condizione di **incongruenza di genere**, manifestatasi sin dall'adolescenza.-

Era stato intrapreso un percorso psicoterapico ed era stata avviata da oltre un anno una **terapia ormonale**.-

Ascoltato direttamente dal Tribunale, il ricorrente aveva inoltre ribadito con fermezza la propria volontà di proseguire il percorso intrapreso.-

2 PER CAMBIARE SESSO ALL'ANAGRAFE BISOGNA OPERARSI?

Il Tribunale di Catania, **con sentenza n. 792/2026**, richiama la giurisprudenza della **Corte costituzionale e della Corte di Cassazione** secondo cui l'intervento chirurgico sugli organi genitali **non costituisce un requisito obbligatorio per ottenere la rettificazione del sesso anagrafico**.-

Il diritto all'identità di genere viene infatti ricondotto nell'ambito dei **diritti inviolabili della persona e della dignità personale**.-

Ciò che deve essere verificato rigorosamente dal giudice è altro: **la serietà, l'univocità e la definitività del percorso individuale intrapreso**.-

3 L'INTERVENTO CHIRURGICO NON È UN PASSAGGIO OBBLIGATORIO

La Corte costituzionale aveva già chiarito un principio fondamentale.-

L'intervento chirurgico può rappresentare uno strumento attraverso il quale la persona raggiunge il proprio equilibrio psicofisico, ma **non costituisce il passaggio obbligatorio per ottenere la rettificazione anagrafica**.-

Il trattamento chirurgico diventa quindi un **possibile mezzo**, non il *“biglietto d'ingresso”* necessario per ottenere il riconoscimento della nuova identità anagrafica.-

4 LA SENTENZA

Nel caso concreto, per il Tribunale gli elementi acquisiti dimostravano un **percorso di transizione serio e consapevole** e una decisione caratterizzata da serietà, verosimile definitività e irreversibilità.-

5 PER OPERARSI SERVE ANCORA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE?

Nel caso esaminato, **no**.-

Il Tribunale richiama la **sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale**, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui impone l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico

anche quando le modificazioni già intervenute siano considerate sufficienti dal giudice per accogliere la domanda di rettificazione anagrafica del sesso.-

CONCLUSIONI

La sentenza del Tribunale di Catania restituisce un principio ormai molto chiaro: **per ottenere la rettificazione anagrafica del sesso non è necessario sottoporsi prima a un intervento chirurgico.-**